

ARCHIVIO GIURIDICO SASSARESE

Diritto privato e valori sociali in una
prospettiva diacronica

a cura di Raimondo Motroni

Annamaria Abbruzzese, Enrico Borghetto, Tania Bortolu,
Alessandra Camedda, Federico Cappai,
Francesco Capriglione, Federica Chironi,
Claudio Colombo, Ludovica Decimo, Lorenzo Gagliardi,
Tommaso Gazzolo, Valerio Lemma, Salvatore Mistretta,
Marco Montella, Flaviana Monti,
Raimondo Motroni, Federico Onnis Cugia,
Federica Pes, Elisabetta Piras,
Giuseppe W. Romagno

XXX

2025-1

Gennaio - Giugno

INSCHIBOLETH

ARCHIVIO GIURIDICO SASSARESE

RIVISTA INTERNAZIONALE DI DIRITTO PRIVATO ANTICO, CONTEMPORANEO E DELL'ECONOMIA

Direttore scientifico

Giovanni Maria UDA (Università di Sassari)

Co-Direttore scientifico

Rosanna ORTU (Università di Sassari)

Vice-Direttore scientifico

Luigi NONNE (Università di Sassari)

Comitato di direzione

Francesco CAPRIGLIONE (Università LUISS “Guido Carli” – Università telematica G. Marconi); Claudio COLOMBO (Università di Sassari); José Ramón DE VERDA Y BEAMONTE (Università di Valencia); Andrea DI PORTO (Sapienza Università di Roma); Catherine GINESTET (Università di Tolosa); Mauro GRONDONA (Università di Genova); Gabor HAMZA (Univ. Eötvös Loránd Budapest); Alessandro HIRATA (Università di San Paolo “USP”); Valerio LEMMA (Università di Roma G. Marconi); Agustin LUNA SERRANO (Università Ramon Llul Barcelona); Salvatore PATTI (Sapienza Università di Roma); Mirella PELLEGRINI (Università LUISS “Guido Carli”); Diego ROSSANO (Università di Napoli “Parthenope”); Illa SABBATELLI (Università Telematica San Raffaele Roma); Andrea SACCO GINEVRI (Università telematica internazionale Uninettuno); Christoph SCHMID (Università di Brema); Marco SEPE (Università di Roma Unitelma Sapienza); Vincenzo TROIANO (Università di Perugia); Alberto URBANI (Università Ca’ Foscari Venezia)

Comitato di redazione

Maria Teresa NURRA (Caporedattrice – Università di Sassari)

Davide ACHILLE (Università del Piemonte Orientale); Carlo ATTANASIO (Università di Sassari); Claudia BENANTI (Università di Catania); Tania BORTOLU (Università di Sassari); Gianluca DE DONNO (Università di Sassari); Dario FARACE (Università di Roma “Tor Vergata”); Massimo FOGLIA (Università di Bergamo); Stefania FUSCO (Università di Sassari); Lorenzo GAGLIARDI (Università di Milano Statale); Domenico GIURATO (Università di Sassari); Maria Alessandra IANNICELLI (Università Roma Tre); Daniele IMBRUGLIA (Sapienza Università di Roma); Arturo MANIACI (Università di Milano Statale); Raimondo MOTRONI (Università di Sassari); Laurent POSOCCO (Università di Tolosa); Federico

PROCCHI (Università di Pisa); Giuseppe Werther ROMAGNO (Università di Sassari); Maria Gabriella STANZIONE (Università di Salerno) Fabio TORIELLO (Università di Sassari); Maria Manuel VELOSO GOMES (Università di Coimbra)

Comitato dei revisori

Luigi GAROFALO (Presidente – Università di Padova)

Emanuela ANDREOLA (Università Telematica UniCusano); Marco AZZALINI (Università di Bergamo); Federico AZZARRI (Università di Pisa); Angelo BARBA (Università di Siena); Vincenzo BARBA (Sapienza Università di Roma); Marco BODELLINI (Università di Bergamo); Maria Vittoria BRAMANTE (Università Telematica Pegaso); Maria Novella BUGGETTI (Università di Ferrara); Pierangelo BUONGIORNO (Università di Münster); Fausto CAGGIA (Università “Kore” di Enna); Iaria Amelia CAGGIANO (Università “Suor Orsola Benincasa” di Napoli); Valeria CAREDDA (Università di Cagliari); Maria Luisa CHIARELLA (Università “Magna Graecia” di Catanzaro); Alberto Giulio CIANCI (Università di Perugia); Alessandro CIATTI CÀIMI (Università di Torino); Maria Rosa CIMMA (Università di Sassari); Laura D’AMATI (Università di Foggia); Iole FARGNOLI (Università di Milano Statale); Sara CORRÊA FATTORI (Università di Araraquara “UniAra”); Maurilio FELICI (Università LUMSA di Palermo); Emanuela FUSCO (Università della Campania “Luigi Vanvitelli”); Lucilla GATT (Università “Suor Orsola Benincasa” di Napoli); Andrea GENOVESE (Università della Tuscia Viterbo); Fulvio GIGLIOTTI (Università “Magna Graecia” di Catanzaro); Claudia IRTI (Università Ca’ Foscari Venezia); Umberto IZZO (Università di Trento); David KREMER (Université Paris Descartes); Paola LAMBRINI (Università di Padova); Simone MEZZACAPO (Università di Perugia); Lorenzo MEZZASOMA (Università di Perugia); Massimo MIGLIETTA (Università di Trento); Maria Concetta NANNA (Università di Bari “Aldo Moro”); Eleonora NICOSIA (Università di Catania); Francesco Paolo PATTI (Università “Luigi Bocconi” di Milano); Aldo PETRUCCI (Università di Pisa); Guido PFEIFER (Università Goethe di Frankfurt am Main); Fabrizio PIRAINO (Università di Palermo); Johannes PLATSCHKE (Università di München “LMU”); Roberto PUCELLA (Università di Bergamo); Francesca REDUZZI MEROLA (Università di Napoli “Federico II”); Nicola RIZZO (Università di Pavia); Giacomo ROJAS ELGUETA (Università Roma Tre); Anna Maria SALOMONE (Università di Napoli “Federico II”); Gianni SANTUCCI (Università di Bologna); Roberto SCEVOLA (Università di Padova); Roberto SENIGAGLIA (Università Ca’ Foscari Venezia); Domenico SICLARI (Sapienza Università di Roma); Eduardo Cesar SILVEIRA VITA MARCHI (Università di San Paolo “USP”); Laura TAFARO (Università di Bari “Aldo Moro”); Elena TASSI (Sapienza Università di Roma); Mario VARVARO (Università di Palermo); Paola ZILLOTTO (Università di Udine)

Segreteria di redazione

Roberta BENDINELLI; Lorenzo BOTTA; Federica CHIRONI; Giovanni GANDINO; Roberta GUAINELLA; Maria Cristina IDINI; Pietro LIBECCIO; Claudia MARASCO; Salvatore MISTRETTA; Enrico NIEDDU; Anna Maria PANCALLO; Edoardo PINNA; Pietro Giovanni Antonio SANTORU; Laudevino Bento DOS SANTOS NETO DA SILVEIRA

Rivista on line open access. Indirizzo web: www.archiviogiuridicosassarese.org.

Registrazione: Tribunale di Sassari n° 11 del 26/01/1974.

Prima serie: Archivio Storico Sardo di Sassari, pubblicata in formato cartaceo dal 1975 al 1992.

Seconda serie: Archivio Storico e Giuridico Sardo di Sassari, pubblicata in formato cartaceo dal 1994 al 1998 e in formato digitale dal 1999 al 2019 (ISSN print: 2240-4856; ISSN on line: 2240-4864). Periodicità: semestrale.

Serie attuale: Archivio Giuridico Sassarese.

ISSN print: 2785-034X

ISSN on line: 2785-0803

ISBN print: 978-88-5529-643-4

© 2025, Associazione Giuridica Sassarese.

Editore: Inschibboleth edizioni – via G. Macchi, 94, 00133, Roma – Italia, email: info@inschibbolethedizioni.com. Direttore responsabile: Emiliano Tolu. Proprietario della pubblicazione: Associazione Giuridica Sassarese, email: rivista@archiviogiuridicosassarese.org. Sede della pubblicazione: Sassari, Associazione Giuridica Sassarese, c/o Studio Legale Berlinguer, via Cavour 88, 07100 Sassari, SS.

Fascicolo n. 1/2025, gennaio-giugno, pubblicato online il 30 settembre 2025.



**Finanziato
dall'Unione europea**

NextGenerationEU

BANDO INTERNO PER LA RICERCA COLLABORATIVA TRA ATENEIO DI SASSARI
E ATENEIO DI CAGLIARI – DM 737/2021 - RISORSE 2022-2023

Principal Investigator: Prof. Raimondo Motroni

Titolo del progetto di ricerca: La sostenibilità ambientale e climatica dell'approvvigionamento energetico tra finanza, contratto e mercato: prospettive giuridiche ed economiche nell'ordinamento eurounitario

I contributi pubblicati nel presente volume di cui sono autori Francesco Capriglione, Raimondo Motroni, Alessandra Camedda, Federico Cappai, Federica Chironi, Claudio Colombo, Salvatore Mistretta, Marco Montella, Federico Onnis Cugia, Federica Pes, Elisabetta Piras e Giuseppe Werther Romagno costituiscono la rielaborazione degli interventi presentati in occasione del Convegno “La sostenibilità ambientale e climatica dell'approvvigionamento energetico tra finanza, contratto e mercato: prospettive giuridiche ed economiche nell'ordinamento eurounitario”, tenutosi nei giorni 21-22 giugno 2025 ad Alghero, nell'ambito del progetto di ricerca interdisciplinare collaborativa tra l'Ateneo di Sassari e l'Ateneo di Cagliari – ai sensi del D.M. n. 737/2021 – concernente lo studio dei diversi profili giuridici ed economici della c.d. finanza sostenibile.

INDICE

Diritto privato e valori sociali in una prospettiva diacronica

a cura di
Raimondo Motroni

Editoriale

FRANCESCO CAPRIGLIONE, *Sostenibilità ambientale e climatica, approvvigionamento energetico. Riflessioni introduttive* p. 1

RAIMONDO MOTRONI, *Introduzione e presentazione del progetto di ricerca: La sostenibilità ambientale e climatica dell'approvvigionamento energetico tra finanza, contratto e mercato: prospettive giuridiche ed economiche nell'ordinamento eurounitario* p. 9

ALESSANDRA CAMEDDA, *Sostenibilità e governo del prodotto* p. 17

FEDERICO CAPPAL, *La sostenibilità nei contratti pubblici* p. 29

FEDERICA CHIRONI, *Le preferenze di sostenibilità dell'investitore: diritto effettivo o retorica regolatoria?* p. 35

CLAUDIO COLOMBO, *Accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine* p. 43

SALVATORE MISTRETTA, *Il contratto di efficientamento energetico: intersezioni tra profili di diritto privato e prospettive giuspubblicistiche* p. 55

MARCO MONTELLA, *L'integrazione dei fattori di sostenibilità nel settore bancario: prospettive e criticità* p. 65

FEDERICO ONNIS CUGIA, *Il ruolo del contratto nello sviluppo dell'agrivoltaico, tra continuità agricola e transizione energetica* p. 79

FEDERICA PES, <i>Catastrofi naturali e polizze assicurative: evoluzione normativa e prime criticità</i>	p. 101
ELISABETTA PIRAS, <i>Coassicurazione e riassicurazione tra sostenibilità e regole della concorrenza</i>	p. 115
GIUSEPPE WERTHER ROMAGNO, <i>Modelli costitutivi per le comunità energetiche rinnovabili</i>	p. 129
ANNAMARIA ABBRUZZESE, <i>Domini collettivi e sostenibilità ambientale: verso una rilettura della proprietà in chiave ecologica. Profili comparativi tra Italia e Regno Unito</i>	p. 143
ENRICO BORGHETTO, <i>Responsabilità medica tra doppio ciclo causale e il concorso di colpa del paziente danneggiato</i>	p. 183
TANIA BORTOLU, <i>L'autodeterminazione del minore e dell'incapace nelle scelte sanitarie</i>	p. 211
LUDOVICA DECIMO, <i>Il riconoscimento, la pubblicità e il controllo degli enti religiosi civilmente riconosciuti</i>	p. 239
LORENZO GAGLIARDI, <i>Il regime delle "tierras comunales de grupos étnicos" in Colombia</i>	p. 271
TOMMASO GAZZOLO, <i>Satta e il mistero del giudizio</i>	p. 293
VALERIO LEMMA, <i>Dalla mutualità all'agri-fintech: quale ruolo possono svolgere gli organismi collettivi di difesa?</i>	p. 309
FLAVIANA MONTI, <i>Rassegna: Identidad Latinoamericana. Dall'Europa all'America Latina e dall'America Latina all'Europa: diritto, cultura e storia (Roma 7-8 aprile 2025)</i>	p. 321

Satta e il mistero del giudizio

Tommaso Gazzolo

Sommario: 1. Legge e processo. – 2. Lo scopo del processo. – 3. La pena è il giudizio. – 4. Il giorno del giudizio. – 5. Innocenza e colpa. – 6. La letteratura.

1. *Legge e processo*

Il mistero del processo è, tra quelli che Satta chiamerà i suoi “soliloqui”¹, lo scritto che ha conosciuto, nel tempo, maggior fortuna critica² ed editoriale³, tanto da essere definito «la più acuta riflessione che un giurista abbia fatto sulla propria materia»⁴. Le ragioni sono certamente diverse, non da ultima la serie di affinità e corrispondenze che sembrano avvertirsi tra le tesi sul giudizio che qui Satta sviluppa e la «metafisica del processo» presente nelle pagine di Kafka⁵.

E tuttavia, le poche riflessioni che Satta – in quello che è il testo di una conferenza da lui tenuta nel 1949 all’Università di Catania – dedica al processo, non sono di facile decifrazione: quale sia questo “mistero” di cui si parla, non

¹ S. SATTA, *Il mistero del processo*, in ID., *Soliloqui e colloqui di un giurista*, Padova, 1968, ora Nuoro, 2004, pp. 39-50 [d’ora in avanti abbreviato in MP].

² Non è possibile dar conto della vasta letteratura dedicata alla concezione del processo e del giudizio in Satta. Mi limito qui a rinviare, *ex multis*, a C. PUNZI, *Il giurista e la speranza. Note sulla filosofia del giudizio di Salvatore Satta*, in *Rivista internazionale di filosofia del diritto*, 1, 2004, pp. 11-24; A. PUNZI, *Dal comando alla controversia. Satta e le ragioni del giudizio*, in *Studi in onore di Carmine Punzi*, V, Torino, 2008, pp. 555-573; F. PUPPO, *Sull’inutilità del processo in Salvatore Satta, ovvero: sul valore filosofico dell’esperienza giuridica*, in *Jus-Online*, 2, 2021, pp. 1-19. Mi permetto inoltre di rinviare ad un mio precedente lavoro, *Salvatore Satta e la filosofia del giudizio*, in *Teoria e storia del diritto privato*, XVII, 2024, pp. 1-66.

³ Esso dà anche il titolo alla raccolta di saggi sattiani che Adelphi ha pubblicato, nel 1994, giunta oggi alla quarta edizione (S. SATTA, *Il mistero del processo*, Milano, 1994).

⁴ G. AGAMBEN, *Pilato e Gesù*, Milano, 2013, p. 75.

⁵ Cfr. sul tema i recenti A. CARRERA, *Il mistero dell’innocenza. Da Franz Kafka a Salvatore Satta*, in *La Filosofia Futura*, 25, 2024, pp. 11-28; A. LO GIUDICE, *Kafka di fronte al giudizio*, in A. ANDRONICO (a cura di), *Davanti alla Legge. Leggendo e rileggendo Kafka*, Milano, 2024, pp. 121-134.

è immediatamente chiaro. Occorrerà pertanto riattraversarle lungo il percorso che esse delineano, il quale è tutt'altro che lineare.

Satta esordisce con un racconto degli episodi del settembre 1792, del «corso sanguinoso della storia», dei processi ai traditori davanti al tribunale rivoluzionario. Attraverso le «vicende di ieri» – che sono sempre, per Satta, anche le «vicende di oggi», e che saranno quelle di «domani»⁶ – ciò che egli tenta di pensare è la relazione, contraddittoria, che si dà tra legge e processo.

Iniziamo dalla legge. La legge è comando, osserva Satta. Il che significa: essa è anzitutto *negazione* di ciò che la precede, è un dover-essere che è tale proprio perché pretende di modificare la realtà così come essa è stata finora. Per questo è un atto che non può che essere «rivoluzionario rispetto a un atto anteriore, a un ordine anteriore»⁷. Il terrore ne è, pertanto, solo la forma storica estrema: è la forma di una legge cui – diremmo in termini hegeliani – non resta che l'operare negativo, la *furia del dileguare*. Ma la legge è sempre, in qualche modo, tale, in quanto è volontà che, per essere ciò che è, ossia volontà, non può che *volere*, e dunque mai coincidere con il *voluto*, poiché esso, «come volere già voluto, non è più volere, ma contenuto di volere: non è più legge, ma contenuto di legge»⁸. Impossibile non vedere, anche in Satta, questo movimento: la legge vuole *a*, ma se essa, una volta che *a* fosse ormai posto come ciò che è voluto, non volesse altro, cesserebbe di essere volere. Volere che qualcosa sia, significa già da sempre non volerlo più, volere *altro*, e così di seguito. La legge, il *legiferare*, non può arrestarsi.

La legge, inoltre, è sempre comando, nota Satta, che *vuole* ciò che prescrive, vuole che esso sia realizzato. Ma vuole – si aggiunga – che esso si realizzi *per il fatto stesso* che la legge lo prescrive, a *causa* della legge stessa. In linea di principio, cioè, ciò che la legge vorrebbe sarebbe poter “causare” direttamente e immediatamente il comportamento o lo stato di cose che comanda che sia. Per quanto sia costretta a *prescrivere* – il che implica: a riconoscere che ciò che prescrive potrebbe anche restare inattuato, a riconoscere che essa non ha il *potere* di far accadere ciò che vuole nel momento stesso in cui lo vuole – il suo ideale resta quello di poter avere la “forza” di modificare direttamente la realtà.

Vuole la propria attuazione, vuole il suo attuarsi. Per questo non dovrebbe, a rigore, tollerare le lungaggini del processo, di un giudizio che “media” la sua applicazione. Perché il processo è, al contrario, un «atto essenzialmente e per definizione antirivoluzionario»: esso ferma, sospende, il realizzarsi della legge. Per questo Satta può scrivere: «chi fa la rivoluzione non può volerlo senza in qualche modo negare se stesso»⁹. Questa è la contraddizione dei rivoluzionari, del terrore: volere processare i traditori, e così arrestare da sé la forza della legge, l'auto-realizzarsi del comando. Non aveva forse visto bene Danton, e

⁶ MP, p. 40.

⁷ MP, p. 41.

⁸ G. GENTILE, *I fondamenti della filosofia del diritto* (1937⁴), Firenze, 2003 p. 89.

⁹ MP, p. 41.

forse ancor meglio Saint-Just, chiedendo che il re non fosse processato, ma immediatamente assassinato?

La legge che istituisce una giustizia rivoluzionaria, una giustizia “politica”, esprime pertanto, secondo Satta, due volontà in contraddizione: (a) essa vuole il processo, vuole, cioè, che il comando rivoluzionario non si attui da sé, ma attraverso un giudizio e al contempo (b) vuole che questo processo sia “rivoluzionario”, sia nient’altro che l’attuazione immediata della legge. Vuole che sia la legge a uccidere, non il giudice. Ma vuole che essa uccida attraverso il giudice. È qui che secondo Satta si annida il problema: che il processo, una volta istituito, «si ritorce come una serpe contro colui che l’ha allevata»¹⁰. Il giudice non è un boia, non è un semplice esecutore della volontà altrui: è lui, e non la legge, che uccide, infatti, perché lo farà attraverso una *sua* decisione, che richiede il processo, richiede quello “schermo”, come Satta lo chiama, del momento processuale, che sospende il farsi realtà della legge.

Il tema della relazione tra legge e giudizio, va precisato, è una costante della riflessione del Satta giurista, sin dai suoi primi interventi della metà degli anni Trenta. Ma, rispetto alle sue pagine più strettamente processualciviltistiche dedicate al problema della norma e della sua “attuazione”, ora Satta sceglie di interrogare il giudizio come «momento eterno dello spirito»¹¹, come, cioè, “cuore” del rapporto tra il diritto e la vita. Il mistero del processo diviene ora, per Satta, il mistero della vita stessa, come egli scrive.

2. Lo scopo del processo

A questo punto, Satta sposta la questione: è lo scopo del processo, ora, a dover essere interrogato, perché esso è ciò che rimane oscuro, che resta da chiarire. La domanda è, si noti, ridefinita: non si tratta più di chiedere *a quale scopo* la legge decide di passare per il processo, ma quale sia lo scopo in sé che il processo persegue. E la risposta sattiana è: nessuno scopo. Il processo è un atto privo di scopo, che non persegue alcuna finalità.

Occorre chiarire brevemente questo punto. Per Satta, il fine, lo scopo di un atto è sempre, per definizione, qualcosa che è “esteriore”, è *altro* dall’atto stesso: se, cioè, lo scopo è ciò a cui l’atto tende, esso non può che essere qualcosa di diverso dall’atto stesso, qualcosa che non è già contenuto nell’atto. Ma è esattamente questo che, nel caso del processo, non si riesce a trovare: a cosa dovrebbe tendere il processo?

Non certo, dice Satta, all’attuazione della legge, o alla punizione del colpevole o, ancora, alla ricerca della verità. Se così fosse, infatti, «sarebbe assolutamente incomprensibile la sentenza ingiusta, e la stessa forza del giudicato,

¹⁰ MP, p. 42.

¹¹ A. PUNZI, *Dialogica del diritto. Studi per una filosofia della giurisprudenza*, Torino, 2009, p. 256.

che copre, assai più che la terra, gli errori dei giudici»¹². Questi possono essere, certamente, gli scopi che il legislatore persegue attraverso il processo, o della parte che lo inizia, ma non del processo in sé. Se la sentenza ingiusta, infatti, resta, una volta passata in giudicato, una sentenza valida ed efficace, è perché il *suo fine* non era certo quello di accertare e corrispondere alla “verità”. Altrimenti, il mancato raggiungimento del fine dovrebbe poter invalidare l’atto stesso. Kelsen dirà qualcosa di analogo, ma in una prospettiva diversa, sottolineando che affermare «che una decisione giudiziaria validamente assunta o dotata dell’autorità di giudicato è “falsa” ha, giuridicamente, altrettanto poco senso che affermare che sia innocente una persona condannata per un crimine con una sentenza definitiva»¹³.

Il punto è che, secondo Satta, l’unico scopo del processo non può che essere il giudizio. Il fine cui esso tende, cioè, è giudicare. Ma il giudizio non è un fine esterno al processo, dal momento che «il processo non è altro che giudizio»¹⁴. Il che vuol dire che, se il processo ha uno scopo, lo ha «in se stesso», che è «come dire che non ne ha alcuno»¹⁵. A rigore, Satta è, qui, impreciso, perché affermare che il fine è *intrinseco* all’atto non significa, di per sé, che l’atto non abbia alcun fine. Al contrario: il fine, qui, è presente – ed è presente *in quanto* fine – nell’atto. Satta, in realtà, intende un’altra cosa: intende che il processo, in quanto è giudizio, ha come scopo *se stesso*. Non ha un fine, nemmeno *in sé*, se non il suo darsi come giudizio. Lo scopo del processo non è altro che il processo stesso. Per questa ragione Satta insiste che ciò significa che non ne ha, pertanto, alcuno: «veramente processo e giudizio sono atti senza scopo, i soli atti della vita che non hanno uno scopo»¹⁶. Il giudizio non si dà che per giudicare. O, se si preferisce: il giudizio non ha altro scopo che l’accadere del giudizio stesso.

Questo è quello che Satta chiama «il mistero del processo», che è il «mistero della vita». Mistero, perché in esso si deve poter spiegare il perché la vita – che è per definizione ciò che non cessa di farsi, il susseguirsi senza sosta di azioni, senza soluzione di continuità – sembri aver bisogno però di *arrestarsi*, di ripiegarsi su di sé, per poter essere *giudicata*. Tale è il giudizio per Satta: un momento, presente nella vita di ciascuno, contrario alla vita stessa, alla sua economia che è «tutta movimento, tutta azione»¹⁷.

Atto «antiumano, inumano», che *ferma* la vita per giudicarla, e di cui tuttavia la vita sembra non poter fare a meno. È un punto su cui occorrerà tornare, ma che il riferimento che qui Satta fa alla «natura divina» di questo momento rende possibile anticipare: se c’è un «profondo cattolicesimo»¹⁸ in Satta, nel

¹² MP, p. 44.

¹³ H. KELSEN, *Che cos’è la dottrina pura del diritto?*; trad. it. Milano, 2022, p. 107.

¹⁴ MP, p. 45.

¹⁵ MP, p. 45.

¹⁶ MP, p. 45.

¹⁷ MP, p. 45.

¹⁸ V. GAZZOLA STACCHINI, *Come in un giudizio. Vita di Salvatore Satta*, Roma, 2002,

suo pensiero, esso si intravede a partire da qui, a partire dalla necessità del giudizio, dall'idea che solo una *vita giudicata* può essere una vita giusta, *giustificata*, altro dal semplice *fatto* di vivere e di aver vissuto.

Solo nel giudizio, per quanto misterioso e privo di scopo esso sembra essere, la vita può separarsi dal suo essere “nuda” vita, solo *vivere*, e ricevere così un senso, un significato. Per questo «secondo il nostro credo, quando la vita sarà finita, quando l'azione sarà conclusa, verrà Uno, non per punire, non per premiare, ma per giudicare»¹⁹.

Giudicare, non punire, ripete Satta: la pena *segue*, eventualmente, il giudizio, e non va in alcun modo confusa con esso. Perché punire è compiere un'*azione*: punire sta dalla parte, cioè, dell'economia della vita, del suo procedere senza mai fermarsi. Ma giudicare, come si è visto, non è invece, propriamente, un'*azione*, ma ciò che arresta, interrompe ogni azione: è un *atto*, ma non un'*azione*, dovremmo dire, qualcosa che accade in quanto e nella misura in cui l'azione viene fermata. L'atto è interruzione della continuità dell'azione, è taglio, è discontinuità.

E tuttavia, se non c'è pena, punizione, senza giudizio, è vero però anche, per Satta, il suo inverso – l'altro lato «non meno misterioso, e forse più tenebroso»²⁰ del primo: che non c'è giudizio senza pena, che la pena è necessaria al giudizio. Anzi: che la pena è il giudizio stesso. E' forse, questo, il passaggio concettuale più noto del testo, e più a lungo commentato, su cui occorre ora soffermarsi.

3. La pena è il giudizio

Per Satta c'è una ragione essenziale del perché la pena, propriamente, non segua il giudizio, ma sia anzitutto il giudizio stesso. Ed è che giudicare è di per sé *accusare* la vita, è già chiamare la vita a rispondere di sé, di ciò che ha fatto. Nel giudizio non c'è più innocenza possibile: «ciascuno è intimamente innocente: e il vero innocente non è colui che viene assolto, ma colui che passa nella vita senza giudizio»²¹. Innocente è la vita che non viene giudicata, è la vita che non conosce il giudizio, che dunque non sa neppure della separazione tra il bene e il male.

p. 64. Sul cattolicesimo di Satta, cfr. C. CARDIA, *Religione e religiosità in Salvatore Satta*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 3, 2003, pp. 777-799; S. BORZÌ, *Il cristianesimo laico di Salvatore Satta*, Soveria Mannelli, 2004; P. CARTA, *Lo spirito “religioso” del diritto: Salvatore Satta e Piero Calamandrei*, in *Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento*, 30, 2004, pp. 93-118.

¹⁹ MP, p. 45.

²⁰ MP, p. 45.

²¹ MP, p. 46. Sul rapporto tra giudizio e pena in Satta, cfr. A. DELOGU, *Giudizio e pena in Salvatore Satta*, in U. COLLU (a cura di), *Salvatore Satta, oltre il giudizio. Il diritto, il romanzo, la vita*, Roma, 2005, pp. 165-179.

Dove c'è giudizio, invece, la vita può essere solo riconosciuta come colpevole o non colpevole. L'assoluzione non ci rende innocenti, ma solo giudicati come non colpevoli. E dunque già giudicati, già chiamati a difenderci da un'accusa, dal sospetto che la nostra azione fosse ingiusta. Vero è dunque che l'accusa è la «categoria» giuridica per eccellenza (*kategoria* significa in greco «accusa»), quella senza cui tutto l'edificio del diritto verrebbe meno: la chiama in causa dell'essere nel diritto. Il diritto è, cioè, nella sua essenza, accusa, «categoria». E l'essere, chiamato in causa, «accusato» nel diritto, perde la sua innocenza»²². Questo fa il diritto: domanda ragione anche al giusto – come Satta osserva –, accusa anche l'innocente, e per questo il giudizio è già pena, è la sola vera pena. Essere giudicato, per l'innocente, è già subire una pena, in quanto egli avrebbe il diritto di non essere sottoposto ad alcun giudizio, non avendo fatto nulla di colpevole.

Qui le consonanze, più che con Kafka, andrebbero allora cercate con le riflessioni di Benjamin – che pure Satta, verosimilmente, non aveva letto. Il giudizio, il processo – quello del diritto – risponde per Benjamin ad una logica del *destino*, inteso come l'ordine di ciò che domina incontrastato sul vivente, secondo un tempo ciclico che lo condanna già da sempre all'infelicità e alla colpa. Nell'ordine del destino, la vita è costretta dalle leggi di esso, ed è in questo senso già da sempre condannata. Così fa anche il diritto: condanna non tanto al castigo, quanto alla colpa. Esso è «il contesto colpevole di ciò che vive»²³. Il diritto, in tal senso, è quella sfera in cui la vita diviene colpa: per questo «l'unica pena cui veramente il diritto condanni è la pena dell'essere colpevoli»²⁴. Ma – questo è essenziale – le posizioni di Satta e Benjamin non potrebbero in realtà essere più distanti.

Per Benjamin, infatti, il diritto è il «residuo dello stadio demonico di esistenza degli uomini», appare quando la vita si considera già condannata, e pertanto esso trova colpevole la vita come tale, la «nuda vita», la «costituzione naturale del vivente»²⁵, ed è rispetto a ciò che egli contrappone la violenza divina, una giustizia divina che pone fine al diritto perché reintegra e restituisce l'innocenza. Il diritto non sta dalla parte del religioso, della giustizia, ma del destino.

In Satta, al contrario, la vita condannata ad essere giudicata è anche, inseparabilmente, la vita che può così essere giustificata, che può essere riconosciuta come vita giusta, e così separata dalla «nuda vita». Satta avverte l'antinomia della sua posizione: si deve giudicare, si vuole il giudizio per poter condannare,

²² G. AGAMBEN, K., in ID., *Nudità*, Roma, 2009, p. 37.

²³ W. BENJAMIN, *Destino e carattere*, in ID., *Angelus Novus*; trad. it. Torino, 1995, p. 35.

²⁴ B. MORONCINI, *Walter Benjamin e la moralità del moderno*, Napoli, 1984, p. 44. Si vedano, su tale punto, anche E. CASTRUCI, *Violenza, diritto e linguaggio in Benjamin*, in *Prassi e teoria*, 1, 1979, pp. 245-269; M. SAGNOL, *Recht und Gerechtigkeit bei Walter Benjamin*, in C. DEMMERLING – T. RENTSCH (a cura di), *Die Gegenwart der Gerechtigkeit: Diskurse zwischen Recht, praktischer Philosophie und Politik*, Berlin, 2018, pp. 57-66.

²⁵ W. BENJAMIN, *Destino e carattere*, cit., p. 35.

punire, ma si vuole il giudizio anche perché si vuole essere giusti, perché si vuole la giustizia. Non si può evitare di vedere, e di sentire, anzitutto, la contraddizione a cui Satta – soprattutto in forza del suo cattolicesimo – non può rinunciare, che egli deve assumere, e che pure lo tormenta: il giudizio non può *giustificare* la vita, non può fare della vita una vita giusta, se non accusandola, e sottoponendola alla pena che esso stesso è.

Se per Benjamin, pertanto, il giudizio – quello del diritto – implica il destino, per Satta esso è, diversamente, ciò il cui senso ultimo va trovato in una *veritas* che per lui è inseparabile dal cristianesimo, dal *qui venturus est iudicare vivos et mortos*. Ed è proprio perché questa verità non salva senza aver già condannato alla colpa, non assolve se non punendo – cioè: giudicando –, che essa è inseparabile da un “mistero”, dal non poterla accettare se non dubitando di essa, avvertendone il male, il dolore che porta con sé.

Pure Satta non rinuncia al giudizio, all’esigenza del giudizio. Non da giurista, non da cattolico, e non – come egli osserverà – da sardo, se è vero che destino dei sardi è «il senso augusto del giudizio, il concepire la vita stessa come un giudizio, il non lasciare alcun margine alla libertà e all’indifferenza dell’azione. Chi ha letto l’opera dei nostri poeti ha capito l’importanza che il giudizio ha nella vita dei sardi»²⁶.

Si *deve* essere giudicati, per Satta. Lo si deve perché si è nel peccato, in un peccato «che nessuna redenzione riuscirà mai cancellare»²⁷, ma lo si deve anche perché solo attraverso esso si può essere trovati non colpevoli, si può essere salvati dalla colpa. Non c’è redenzione, ma c’è una speranza di salvezza. Siamo in pagine che non si scrivono se non al limite della contraddizione, costrette a pensare nello stesso tempo che il giudizio è pena e che esso è giustizia, che (a) solo attraverso il giudizio possiamo essere salvati da una colpa “originaria” e che, tuttavia, (b) è in realtà proprio esso a renderci colpevoli (poiché senza giudizio, non c’è colpa).

Ma questa contraddizione non è di Satta, è del giudizio, del processo come tale: il quale non può assolvere se non condannando ad essere assolti attraverso la pena del giudizio; non può riconoscere l’assenza di colpa se non avendo già condannato la vita in quanto colpevole e per questo passibile di giudizio. E tuttavia, lo si ripete, Satta non può che percorrere sino in fondo questa strada, ed accettare la contraddizione.

²⁶ S. SATTA, *Spirito religioso dei sardi*, in ID., *Soliloqui e colloqui di un giurista*, cit., p. 451. Si veda, sul tema, anche E. TORCHIO, *Salvatore Satta. Il peccato di essere vivi*, in *Studi Novecenteschi*, 32, 2005, pp. 11-88; E. CUTINELLI-RENDINA, *Giudizio degli uomini e giudizio di Dio nell’opera narrativa di Salvatore Satta*, in R. CAVALLUZZI – P. GUARAGNELLA – R. RUGGIERO (a cura di), *Il diritto e il rovescio. La gravità della legge e la sostenibile leggerezza delle arti*, Lecce, 2012, pp. 333-350; G. MARCHESI, *Il «divino» nel giudizio degli uomini secondo Salvatore Satta*, in U. COLLU (a cura di), *Salvatore Satta, oltre il giudizio. Il diritto, il romanzo, la vita*, Roma, Donzelli, 2005, pp. 185-192.

²⁷ S. SATTA, *Spirito religioso dei sardi*, cit., p. 450.

4. *Il giorno del giudizio*

Occorre cercare in alcuni passaggi de *Il giorno del giudizio* ciò che costituisce il cuore del problema del giudizio. Satta non scrive che per i morti: non al loro posto, ma in loro favore. Non *al loro posto*: i morti non sono semplicemente, per Satta, coloro che non ci sono più, che non possono più prendere la parola, dimenticati. Se la vita non può vincere la morte, «la morte non può vincere la vita»: i morti, come Pietro Catte, *credono di poter morire*, ed invece sono ancora e sempre là, nella terra, nelle tombe, senza pace, perché «i morti sono sciolti da tutti i problemi, meno che da uno solo, quello di essere stati vivi»²⁸.

Questo è il vero problema che, come ora vedremo, segna anche la concezione sattiaiana del giudizio: che morire è impossibile, che è impossibile, per i morti, *essere* morti, e così semplicemente essere dimenticati e dimenticarsi di se stessi.

Ciò significa più cose, in Satta. Vuol certo dire che non si può mai “essere morti”, in quanto la morte non è l’esperienza *di* qualcuno, in quanto chi è morto non può fare esperienza del proprio essere morto, del proprio morire. La morte è sempre *senza* morte, senza morto. Per questo morire, essere morti, non è possibile: ed è proprio la morte che ci toglie tale possibilità, perché mentre stiamo morendo non siamo morti e, morti, non possiamo più morire. È questo il tema su cui uno scrittore come Blanchot non ha mai smesso di riflettere: «morire significa perdere l’uomo, annientare anche l’essere; significa dunque perdere anche la morte, perdere ciò che, in lei e per me, la rendeva morte. Finché io vivo sono un mortale, ma quando muoio, cessando d’essere un uomo, cesso anche di essere mortale, non sono più capace di morire, e la morte che si annuncia mi fa orrore, perché la vedo com’è: non più morte, ma impossibilità di morire»²⁹.

Ma in Satta, l’impossibilità di morire va intesa anche in un altro senso: è l’impossibilità di essere semplicemente morti, perché non si è morti senza essere stati vivi. Il morto, cioè, ha vissuto. E come tale resta *presente*, anche dopo la sua morte. Pietro Catte è ancora *lì* – e lo testimonia lo stesso Satta, che, ora, continua a ricordarne il nome e la vita: «Pietro Catte ha tentato di sottrarsi alla realtà impiccandosi all’albero di Biscollai: ma la sua è stata una vana speranza, perché non si può annullare il proprio essere nati»³⁰.

Catte è un altro, ma profondamente diverso, Kirillov. Perché quest’ultimo – come ancora Blanchot nota – vuole morire per liberare la vita dalla morte, ma nel suo rivendicare la libertà assoluta di darsi la morte, in realtà non fa che dimostrare la sua impossibilità di morire, di poter essere davvero *lui* a darsi la morte, a morire: non è mai Kirillov che davvero muore, ma è la

²⁸ S. SATTA, *Il giorno del giudizio*, Milano, 1979, p. 102.

²⁹ M. BLANCHOT, *La letteratura e il diritto alla morte*, in ID., *Da Kafka a Kafka*, Milano, 1981, p. 40.

³⁰ S. SATTA, *Il giorno del giudizio*, cit., p. 158.

morte che giunge, quando egli ormai non è più³¹, Catte, invece, non riesce a morire, a *essere* davvero morto, perché una volta è stato vivo: non può annullare il suo essere nato, non può la sua morte riuscire a rendere non stato ciò che è stato. Per questo egli “è” ancora, è un morto, uno dei morti che Satta può richiamare a comparire.

Comincia ora a delinearsi quello che sarà l’aspetto del giudizio più duro e difficile da accettare: «forse mentre penso la loro vita, perché scrivo la loro vita, mi sentono come un ridicolo dio, che li ha chiamati a raccolta nel giorno del giudizio, per liberarli in eterno dalla loro memoria»³². È una frase ambigua, che chiude qui il capitolo, e il cui senso, forse, si troverà solo alla fine del libro, se ve n’è una. Certo è che, ancora una volta, si tratta del giudizio – del giorno del giudizio, quello *finale*: il compito della scrittura sembra essere questo, quello di chiamare i morti a comparire ancora, sicuramente per ricordarli, raccontare le loro storie ma anche, inevitabilmente, a giudicarli. A giudicarli *ancora*, dopo la loro morte.

Questo è il giudizio universale, infatti: giudizio che viene *dopo* il giudizio, dopo che si è già stati giudicati al momento della morte. Ma perché un secondo giudizio? Perché non lasciarli alla pace del cimitero? Il problema assilla già Tommaso: è stabilito che gli uomini muoiano solo una volta (*semel mori*), ed è allora che essi vengono giudicati, che, terminata la loro vita, ricevono premi e castighi. Non sarebbe allora inutile un altro giudizio? Non sarebbe inutile attendere un giudizio finale³³?

Vale la pena ricordare la risposta di Tommaso. Sebbene la vita termini con la morte, essa, in realtà, si prolunga in qualche modo nel futuro (*remanet tamen ex futuris secundum quid dependens*). E anzitutto perché il morto continua a vivere nella memoria degli altri, «presso i quali talora conserva contro la verità una fama buona o cattiva». E continua a vivere, poi, attraverso i propri figli: il padre *quasi non est mortuus*, poiché lascia dopo di sé un figlio che, essendo «in qualche modo» lui stesso, compirà azioni di cui l’autore è anche in parte il padre. Continuano, ancora, gli effetti delle sue opere, e la sua vita si prolunga «nelle cose in cui l’uomo ripone il suo affetto»³⁴.

Come dice Satta, la morte non è in grado di far sì che la vita *non sia stata*, né di far sì che essa non continui, in qualche modo, a vivere nel presente. L’uomo deve rispondere, allora, dev’essere chiamato a rispondere anche di ciò che è accaduto dopo la sua morte, ma che non per questo non lo riguarda: «tutte queste cose sottostanno all’esame del giudizio di Dio. Perciò non si può avere di esse un giudizio perfetto e manifesto sino a che dura il corso del tempo presente. A tale scopo dunque ci deve essere un giudizio finale nell’ultimo giorno, in cui venga giudicato perfettamente e palese-

³¹ M. BLANCHOT, *Lo spazio letterario*; trad. it. Torino, 1967, p. 80.

³² S. SATTA, *Il giorno del giudizio*, cit., p. 103.

³³ TOMMASO D’AQUINO, *La somma teologica*, III, Q59, A.5, Bologna, 2014, p. 706.

³⁴ TOMMASO D’AQUINO, *La somma teologica*, III, Q59, A.5, cit., p. 707.

mente tutto ciò che riguarda ciascun uomo in qualsiasi maniera (*quocumque modo*)»³⁵.

Satta sa, pertanto, che il suo è il giorno del giudizio per quei morti di cui sta narrando le storie. Possono, devono, ancora essere giudicati, perché non sono mai davvero morti, perché il loro essere stati vivi continua a farli vivere, e dunque a *dover rispondere* della propria vita. Sono «morituri in attesa di giudizio»³⁶. Eppure, nel passo che stiamo leggendo, Satta affida alla scrittura, e dunque al giudizio finale, il compito di «liberarli in eterno dalla loro memoria». Si scrive, come dicevamo, *per loro*, in loro favore: non, ripetiamo, al loro posto, poiché la parola di Satta non “sta per...”, “al posto” della loro, ma al contrario perché, prendendo su di sé il compito di narrare la loro storia, la scrittura li libera finalmente dal dovere di ricordare la loro vita, che è ciò che rende loro impossibile morire. È come se, finché la scrittura di Satta non intervenga a liberarli dal dovere di attendere il giudizio, questi morti – Pietro Catte, Don Pasqualino, Don Sebastiano – non cessino di morire, non finiscano di finire: essi continuano a morire senza poter finalmente essere soltanto morti.

La scrittura che li ricorda, che li giudica e ne giustifica così le vite, forse potrà, allora, dire l'*ultima parola*, prima della fine. Forse. Ché, progressivamente, la riflessione di Satta si fa più cupa. «Riprendo, dopo molti mesi – annota – questo racconto che forse non avrei dovuto mai cominciare»³⁷. La ragione è che, scrivendo, egli si è condannato a ciò da cui voleva liberare i morti per i quali ha scritto: ad essere ricordato, a non poter morire, a non poter essere lasciato all'oblio. Anche lui, che sta per morire, sa di essersi condannato all'impossibilità di farlo:

Per conoscersi bisogna svolgere la propria vita fino in fondo, fino al momento in cui si cala nella fossa. E anche allora bisogna che ci sia uno che ti raccolga, ti racconti a te stesso e agli altri come in un giudizio finale. È quello che ho fatto io in questi anni, che vorrei non aver fatto e continuerò a fare perché ormai non si tratta dell'altrui destino ma del mio.³⁸

Ancora un rovesciamento: a rendere impossibile morire, è proprio, in realtà, la necessità del giudizio. E' il suo venire sempre tempo *dopo* la morte che

³⁵ *Ibidem*. Sul problema dei “due giudizi”, la teologia contemporanea ha cercato, ovviamente, una risposta nel senso di una loro “conciliazione”. Si vedano, esemplarmente, sul punto, le riflessioni di H.U. VON BALTHASAR, *Lineamenti dell'Escatologia*, in *ID.*, *Verbum Caro. Saggi teologici*, I; trad.it. Milano, 2005, pp. 259-280; K. RAHNER, *A proposito dello “stadio intermedio”*, in *ID.*, *Teologia dell'esperienza dello Spirito*; trad. it. Roma, 1978, pp. 557-570. Per una panoramica generale, cfr. A. DANCZAK, *La questione dello stato intermedio nella teologia cattolica degli anni 1962-1999*, Pelplin, 2008.

³⁶ P. MILANO, *Il peccato di essere vivi*, in *L'Espresso*, 18 marzo 1979, e ora in *Salvatore Satta giurista-scrittore. Rassegna stampa*, a cura del Consorzio per la pubblica lettura “S. Satta”, Nuoro, 1989, p. 51.

³⁷ S. SATTA, *Il giorno del giudizio*, cit., p. 291.

³⁸ S. SATTA, *Il giorno del giudizio*, cit., p. 292.

rende ai morti impossibile essere e restare morti³⁹. È già la logica che avevamo seguito nella riflessione tomista: il giudizio, quello finale e ultimo, non avviene al momento della morte, ma più tardi, ed è questo che *condanna* la vita a non cessare con la morte, ma a continuare a esserci, a produrre conseguenze, anche dopo essa.

A questa condanna, noi stessi partecipiamo, ora che ricordiamo, che “giudichiamo”, che non cessiamo di interrogare Satta e la sua opera. Quel che Satta giunge a vedere, è l’ambivalenza, il dritto e il rovescio di tutto ciò. Ché, da un lato, il lavoro del ricordo, della rammemorazione, è ciò che “salva” dall’oblio, che restituisce la vita ai personaggi dimenticati, che permette di non dimenticarli – e di non dimenticare Satta stesso, a noi che ne parliamo. Dall’altro, però, proprio questa è la condanna a non poter morire, a dover ancora e sempre essere giudicati, a dover attendere, ancora dopo morti, il giudizio su chi si è stati e su come si è vissuto. Poco si riflette su questo secondo aspetto, che è quello che sembra però prevalere nelle pagine finali di Satta. Il nostro stesso ricordarlo, il continuare a scrivere su di lui, a confrontarci con le sue posizioni teoriche, significa sempre anche condannarlo a dover attendere un giudizio, che non cessa di venire e che pure non viene mai, non giunge mai come ultima parola su di lui.

5. *Innocenza e colpa*

Il “mistero” del processo non è altro che il nodo dell’aporia che costituisce il rapporto tra *diritto e vita*, in quanto:

- (i) da una parte, solo il giudizio è in grado di *giustificare*, e cioè di rendere “giusta” e rendere “giustizia” alla vita, di *separare* la vita colpevole dalla vita giusta. Senza giudizio, non c’è infatti distinzione tra colpevole e non-colpevole, tra condanna e assoluzione;
- (ii) dall’altra, però, il giudizio non può assolvere se non condannando, non può – ancor più propriamente – assolvere il giusto se non punendolo. Questo è il tema che Satta non cessa di riprendere: che non si può ottenere giustizia se non nella forma della punizione, della condanna a subire il giudizio, il processo.

La ragione di tale aporeticità è che il diritto non conosce *innocenza*, come abbiamo ricordato, ma soltanto *non-colpevolezza*. L’innocenza, cioè, è – come già osservava Cotta – sempre un «*posterius* rispetto al diritto, da questo definita *per negationem*: innocente è colui che non ha (o risulta non avere) violato

³⁹ Lo sottolinea chiaramente S. BRUGNOLO, *L’idillio ansioso. “Il giorno del giudizio” di Salvatore Satta e la letteratura delle periferie*, Cava de’ Tirreni, Avagliano, 2004, p. 132: «in ciò consiste l’originalità ultima del romanzo. In questa immagine dei morti disperati di non poter morire una volta per tutte, di non poter scomparire definitivamente, di non potersi “liberare in eterno dalla loro memoria”».

la legge e quindi non è passibile di una pena»⁴⁰. Si è “innocenti”, cioè, solo a seguito del giudizio. Il che, per Satta, significa: si è “innocenti” solo in quanto si è condannati a subire il processo. L’innocenza è già-da-sempre, allora, “perduta”, o meglio negata, dal diritto. Nessuna azione e nessun giudizio potrà mai recuperarla. Per il diritto non c’è che *colpa*, perché la vita è già da sempre colpevole, e per questo *condannata a essere giudicata*.

Se ciò appare come un “mistero”, è perché il diritto stesso non è in grado di giustificare, di dar *ragione* di tutto questo. La logica del diritto, detto in altri termini, non è in grado di rispondere al *perché* esso giudichi, al perché di questa condanna al giudizio. L’“innocente”, in fondo, non dovrebbe avere il *diritto* di non essere neppure processato, sottoposto a giudizio?

Le uniche risposte che il giurista può dare, sembra dire Satta, sono del tutto insoddisfacenti. È ovvio, cioè, che non si può *sapere* se qualcuno è “innocente” prima di averne *accertato* tale innocenza, e dunque prima di averlo giudicato. Ma questa non è una risposta, a ben vedere. È soltanto l’ammissione di un limite *epistemico*, di natura empirica, che vale solo a *spiegare* il perché, *di fatto*, si ricorre al giudizio, ma non vale a fornire una *ragione* (una giustificazione) del perché anche l’innocente dovrebbe essere processato.

Non che i giuristi non si siano accorti di simili difficoltà. Già nel 1931 Manzini osservava, rilevando il carattere paradossale della “presunzione d’innocenza”: «se si deve presumere l’innocenza dell’imputato, chiede il buon senso, perché dunque si procede contro di lui?»⁴¹. In effetti, come Rocco aveva ribadito, nessuno è “innocente” *prima* del processo⁴². La dottrina, soprattutto di marca processual-penalistica, ha a più riprese, del resto, difeso una concezione “normativa” della presunzione – che opera come regola di trattamento, probatoria e di giudizio –, sottolineando che “innocente” e “non colpevole”, in realtà, «rappresentano due varianti semantiche di un identico concetto»⁴³, sul piano del diritto.

E tuttavia, ciò non significa che i problemi non persistano. Ben più tardi delle intuizioni di Satta, autori come Larry Laudan⁴⁴, analizzando le logiche del processo statunitense, hanno osservato come la “presunzione di innocenza”

⁴⁰ S. COTTA, *Innocenza e diritto: un paradosso?*, ora in ID., *Itinerari essenziali del diritto*, Torino, 2014, p. 113.

⁴¹ V. MANZINI, *Trattato di diritto processuale italiano secondo il nuovo codice*, I, Torino, 1931, p. 180.

⁴² Sul tema, cfr. L. GARLATI, *La nascita del codice di procedura penale del 1930*, in M. DONINI – L. GARLATI – M.N. MILETTI – R. ORLANDI (a cura di), *I cardini della modernità penale dai codici Rocco alle stagioni dell’Italia repubblicana*, Roma, 2024, pp. 143-193.

⁴³ P.P. PAULESU, *La presunzione di non colpevolezza dell’imputato*, Torino, 2008, p. 59. Sul tema, si vedano anche V. GAROFOLI, *Presunzione d’innocenza e considerazione di non colpevolezza: la fungibilità delle due formulazioni*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 4, 41, 1998, pp. 1168-1200; R. ORLANDI, *La duplice radice della presunzione d’innocenza*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2, 65, 2022, pp. 627-643.

⁴⁴ L. LAUDAN, *The Presumption of Innocence: Material or Probatory?*, in *Legal Theory*, 11, 4, 2005, pp. 333-361.

costituisca una nozione contraddittoria, in quanto comprende due differenti significati:

- (i) l'«innocenza materiale» (*material innocence*), che chiamiamo IM, la quale significa il fatto che l'imputato *non ha commesso* il crimine per il quale è accusato;
- (ii) l'«innocenza probatoria» (*probatory innocence*), che chiamiamo IP, per la quale “innocente”, invece, significa soltanto che l'accusa contro l'imputato non soddisfa i requisiti e gli standard probatori previsti dall'ordinamento per la condanna.

Come Laudan ha osservato, sistemi processuali come quello statunitense sono attraversati da una ambiguità di fondo. Da una parte, infatti, essi operano convertendo già da sempre l'innocenza in “non colpevolezza”. Tutto ciò, cioè, che il processo può e dichiara di accertare, al limite, è la non colpevolezza dell'imputato – la quale però non significa che esso non abbia commesso il fatto di cui è accusato (IM), ma soltanto che non è stato raggiunto lo standard probatorio per condannarlo (IP). Dall'altra, però, le giurie vengono istruite raccomandando loro di assumere che l'imputato, fino a prova contraria, non abbia commesso il fatto, e cioè a credergli in quanto *innocent member of the community*.

Diviene a questo punto evidente l'aporeticità che è al cuore del processo: per quale ragione la giuria dovrebbe presumere o credere che l'imputato sia materialmente innocente (IM) quando, assolvendolo, ne affermerà in realtà soltanto l'innocenza processuale (IP)? Ovviamente è perfettamente coerente immaginare una giuria che assolva l'imputato – ossia lo dichiari innocente nel senso di IP – pur essendo convinta che sia materialmente colpevole.

Secondo Laudan, è evidente che il processo non abbia in realtà mai a che vedere con l'innocenza «materiale» dell'imputato. L'assoluzione non è mai un'affermazione di innocenza IM, non è cioè mai una statuizione che *accerta il fatto* che l'imputato non ha commesso il crimine. Essa è sempre e soltanto una dichiarazione di non colpevolezza – che come tale è del tutto compatibile con il fatto che in realtà il crimine sia stato commesso. Detto in altri termini: non c'è alcuna contraddizione nell'affermare “IP e ~IM”.

Se Laudan si serve della distinzione tra IM e IP per criticare gli standard probatori proprio del processo statunitense, le sue osservazioni ci interessano, in realtà, in quanto tradiscono la tensione che Satta aveva individuato, e affrontato con ben maggiore radicalità e profondità. Il problema, infatti, non è semplicemente quello che Laudan denuncia, ossia che la nozione di «innocenza materiale» resterebbe presente, nel processo, perché non avremmo in fondo mai abbandonato l'idea che assolvere implichi in qualche modo convincersi, *credere* che l'imputato non ha fatto ciò di cui è accusato. Né, va detto, è quello di riconoscere come l'innocenza – così come la colpa – non sia uno stato di fatto, ma un concetto socialmente costruito. Ciò è vero, infatti, ma non vale a rispondere alla questione che Satta pone.

Il problema, infatti, non è soltanto che anche chi non ha commesso alcun fatto illecito o delittuoso non può comunque sottrarsi al giudizio. È, più radicalmente, che, se questo è vero, allora l' "innocente" – in senso "materiale": colui che nulla ha fatto – è sempre in realtà un "colpevole", dal momento che è sempre *condannato* dal diritto ad essere giudicato.

Per il diritto nessuno è innocente: è questa, per Satta, l'unica condizione alla quale può essere giustificata la necessità del processo e del giudizio. Ma – si aggiunga – è una condizione che il diritto stesso non può porre, né giustificare. Ed è questo il suo "mistero", la sua antinomia intrinseca: da una parte, il diritto funziona non condannando mai altri che il colpevole (dal momento che colpevole è chi è condannato, e non viceversa); dall'altra, per poterlo fare, deve condannare l'innocente a sottoporsi al suo giudizio.

A nulla vale, lo si ripete, obiettare che "innocenti" lo si può essere proprio *a seguito* del giudizio. E cioè: a rigore, non si è mai innocenti, ma lo si sarà *stati*. Se questo è vero, infatti, non fa che confermare che la legge presuppone proprio che nessuno sia mai innocente davanti ad essa. Del resto, se l'imputato è già qualcuno che è condannato a subire il giudizio, ciò che continua a chiedere Satta è: per *quale colpa*? Cosa ha fatto per meritarsi tale condanna?

Questo è ciò che di cui il diritto non può dar ragione: che io debba essere giudicato per poter dimostrare che non avrei dovuto esserlo.

6. La letteratura

Il punto essenziale per chiarire il Satta letterato, scrittore, narratore, è anidato qui. Dopotutto, Satta crede – o vuole ostinatamente credere – che il giudizio, in ultima istanza, sia giustificato. Che la vita *debba* essere giudicata.

Ma è, come si è detto, proprio questa giustificazione che il diritto, la sua logica, non può fornire. Non che essa non sia presente, nelle pagine del Satta giurista. Ma, se ben si osserva, ogni volta che, all'interno della sua analisi giuridica si innesta un discorso di giustificazione del giudizio, esso risponde, in realtà, ad argomentazioni in ultima istanza *teologiche*. Vi abbiamo già fatto cenno: è il suo cattolicesimo che opera come difesa della necessità, comunque, di essere giudicati, che dà una risposta al "mistero" del processo.

E tuttavia, Satta si è, proprio negli anni di stesura de *Il giorno del giudizio*, fatto progressivamente più cupo, e sfiduciato: «forse non ci sarà giudizio e la tela calerà su un mondo che non valeva la pena di creare e quindi non varrà la pena giudicare [...] l'individuo resta col suo mistero, con la sua irreale realtà. Il giudizio ci sarà forse, anzi ci dovrà essere. Non si può essere nati invano», scrive nel 1974 ad Albanese⁴⁵. Il giudizio *dovrà* esserci. Ma forse non ci sarà: che Dio lo rifiuti? Ciò che possiamo osservare, è che è la letteratura a permet-

⁴⁵ Lettera riportata in V. GAZZOLA STACCHINI, *Come in un giudizio. Vita di Salvatore Satta*, cit., p. 119.

tere a Satta di prolungare, e ri-dislocare, il “mistero” del giudizio. Privo di ogni speranza, come egli ammette sempre nel carteggio con Albanese, Satta affida alla scrittura il compito di salvare il giudizio – di dire la sua giustificazione, la sua necessità.

Lo si è detto: anche in tal caso, l'operazione è ambigua, e destinata al fallimento. È vero, come è stato osservato, che la scrittura, in Satta, è ciò che trasforma il «passato non ricordato», rimosso, non conciliato, e che quindi non riesce propriamente a passare, in passato finalmente «detto, raccontato, *giudicato*»⁴⁶, finalmente ri-conciliato con se stesso. Ma essa resta ossessionata dal suo rovescio: perché ricordare i morti significa impedir loro di morire, condannarli a restare in vita, pur da morti, per venir nuovamente giudicati. Se Satta, pertanto, chiama a raccolta, nel giorno del giudizio, i morti nuoresi, «l'assillo che lo tormenta non si annulla, però, ma si ripresenta. Che senso ha riportare alla memoria esistenze che aspirano a dimenticarsi e essere dimenticate?»⁴⁷. Come è stato notato, nel romanzo sattiano, sin dall'inizio «la volontà di raccontare appare contrastata dal desiderio di tacere»⁴⁸.

Ma questo non è altra dalla contraddizione del giudizio. Il suo mistero si ripresenta, infatti, ad un nuovo livello: bisogna essere giudicati, per far sì che il nostro passato sia finalmente *stato*, e possa passare, per poter far sì che la vita sia finalmente *compiuta*; eppure, proprio il giudizio è ciò che rende *incompiuta* vita, che rende impossibile morire⁴⁹. Ancora una volta, misuriamo la distanza del cattolico Satta da Benjamin: se per quest'ultimo, infatti, il ricordo – o meglio: la rammemorazione (*Eingedenken*) – è ciò che può “redimere” il passato proprio perché, da compiuto, lo rende incompiuto, e così lo rende disponibile a essere ri-attivato e ri-attualizzato, per Satta la redenzione non può, al contrario, che passare per il giudizio che *compie*, che definisce una volta per tutte ciò che è stato.

Ma è il giudizio stesso che, in realtà, non sembra mai potersi dare come realmente *ultimo*, come giudizio *finale*. Satta ha tolto dall'oblio la vita di quei morti, come Pietro Catte, e li ha così condannati ad essere ricordati ancora, da noi, e dunque a non poter morire, a esistere in un passato che non passa. La letteratura non salva né redime, pertanto; al contrario, condanna. Esattamente come il diritto.

⁴⁶ S. BRUGNOLO, *L'idillio ansioso*, cit., p. 132.

⁴⁷ V. SPINAZZOLA, *Il libro dei morti di Salvatore Satta*, in U. COLLU (a cura di), *Salvatore Satta, oltre il giudizio. Il diritto, il romanzo, la vita*, cit., p. 64.

⁴⁸ *Ibidem*.

⁴⁹ Il tema è certamente presente anche in Kafka, come si è accennato, anche se declinato diversamente. Cfr. sul punto E. LISCIANI-PETRINI, «Confusione quotidiana». *Su Kafka*, in *Trovarsi accanto. Per gli ottant'anni di Vincenzo Vitiello*, Roma, 2017, pp. 455-470.

Abstract [Ita]

Il saggio ricostruisce il “mistero del processo” in Salvatore Satta come nodo aporetico del rapporto tra diritto e vita. Muovendo dall’analisi della tensione tra legge e giudizio, si mostra come il processo, lungi dall’essere strumento dell’attuazione normativa, si configuri in Satta come atto privo di scopo esterno, il cui fine coincide con il giudicare stesso. Da qui la tesi decisiva: la pena non segue il giudizio, ma è il giudizio. L’essere chiamati a rispondere costituisce già una forma di condanna, poiché il diritto non conosce innocenza, ma solo non-colpevolezza. Attraverso il confronto con Kelsen, Benjamin e Laudan, il contributo evidenzia come l’innocenza materiale resti strutturalmente eccedente rispetto alla logica processuale. L’aporia si radicalizza ne *Il giorno del giudizio*, dove la scrittura assume la funzione di ultimo tribunale: ricordare i morti significa insieme salvarli dall’oblio e condannarli a non poter morire. La letteratura prolunga così l’enigma del giudizio, senza risolverlo, mostrando l’ambivalenza di una giustizia che può giustificare la vita solo accusandola.

Parole chiave: Satta; giudizio; processo; innocenza; punizione.

Abstract [Eng]

The essay reconstructs the “mystery of the trial” in Salvatore Satta as the aporetic core of the relationship between law and life. Starting from the tension between law and judgment, it argues that, for Satta, the trial is not a mere instrument for the enforcement of norms but an act without an external purpose, whose end coincides with judging itself. From this follows the decisive thesis: punishment does not follow judgment; it is judgment. Being called to account already constitutes a form of condemnation, since law does not recognize innocence, but only non-guilt. Through a comparison with Kelsen, Benjamin, and Laudan, the essay shows how material innocence structurally exceeds procedural logic. The aporia becomes radical in *The Day of Judgment*, where writing assumes the function of a final tribunal: to remember the dead means both to rescue them from oblivion and to condemn them to an inability to die. Literature thus prolongs the enigma of judgment without resolving it, revealing the ambivalence of a justice that can justify life only by accusing it.

Keywords: Satta; judgment; trial; innocence; punishment.